



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"

Via Varsavia, 5 – 00055 LADISPOLI (RM) Tel. 06 99231699 – C.F. 91038490586
Codice Meccanografico RMIC8CJ00G - RMIC8CJ00G@ISTRUZIONE.IT - RMIC8CJ00G@PEC.ISTRUZIONE.IT

Istituto Comprensivo Statale
"ILARIA ALPI"-LADISPOLI
Prot. 0020290 del 12/11/2024
VII-1 (Uscita)

Al personale ATA in graduatoria di Istituto

Ai docenti dell'Istituto
Al personale ATA
Ai Collaboratori scolastici
Alla DSGA
Atti

Oggetto: conferimento urgente supplenze brevi per Collaboratore scolastico con immediata presa di servizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014, n.190, che dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per i primi sette giorni di assenza dei collaboratori scolastici;

Valutata la struttura e l'organizzazione complessiva dell'Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi" che è costituito da 5 plessi, compreso l'indirizzo musicale;

Considerato che per 20 delle 52 classi è previsto il tempo pieno;

Tenuto conto che la scuola è frequentata da un alto numero di alunni, in totale 68, beneficiano della L. 104/1992, che necessitano di assistenza costante;

Considerata l'impossibilità di sostituire il collaboratore scolastico assente con personale libero dal servizio, data l'organizzazione della scuola a tempo pieno;

Vista la nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015, la quale precisa: "Per quanto riguarda il personale ATA, (comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l'organizzazione dell'intera Istituzione Scolastica con un'attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall'assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l'assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito";

Verificata la difficoltà di utilizzare spazi di flessibilità e l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire i collaboratori scolastici assenti, dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro nelle altre sedi dell'Istituto;

Verificata l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione dei collaboratori assenti;

Considerato l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

Considerata la difficoltà di utilizzare spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario dei collaboratori e di procedere alla sostituzione del personale assente con personale già in servizio nella medesima istituzione scolastica;

Considerato che è fatto obbligo al dirigente scolastico di improntare la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e miglioramento dell'organizzazione dell'istituzione scolastica diretta, nonché al perseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività formative, dovendo risultare soddisfatte le esigenze delle famiglie dei discenti, e di assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;

Visto il D.lgs del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto che “sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni” (SENTENZA Corte Cass., Sezioni Unite, n. 21670/2013);

Visto il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto vigente;

Visto il DVR di Istituto vigente;

Acquisita la relazione del RSPP su “Obbligo di organizzazione della sorveglianza e vigilanza negli edifici scolastici”, nella quale tra l'altro è valutato alto il rischio in occasione di riduzione per assenze del personale CS relativamente alle attività di competenza di questa figura;

Considerata e valutata la necessità di provvedere urgentemente alla sostituzione dei collaboratori assenti, in quanto ritenuto prioritario garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni e l'assistenza agli alunni diversamente abili;

Esperate le raccomandazioni e **verificata** l'attuabilità di tutte le misure organizzative complessive previste nella nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015;

Richiamate e **osservate** tutte le motivazioni e le norme in premessa;

DETERMINA

Art. 1. L'attivazione della procedura di conferimento urgente di supplenze brevi con immediata presa di servizio in caso di chiamata, anche di un solo giorno, mediante particolari e celeri modalità di interpello attraverso la procedura informatica di consultazione.

Art. 2. L'istituzione scolastica interpella gli aspiranti che hanno dato la disponibilità per supplenze brevi con particolari e celeri modalità di interpello e ne riscontra la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.

Art. 3. Nel caso di accettazione le supplenze saranno assegnate secondo lo scorrimento della graduatoria.

Art. 4. Il conferimento della supplenza ha carattere di eccezionalità, di urgenza e di brevità (supplenza massimo fino a 7 giorni). Fuori del carattere innanzi detto si seguono le normali procedure di conferimento prescritte dal Ministero dell'istruzione e del merito con specifica ordinanza/provvedimento.